

## REGNO D'ITALIA.

Milano 29 Ottobre 1813.

IL CONSIGLIERE DI STATO  
PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA  
ALLI SIGNORI PODESTÀ, E SINDACI

I Signori Podestà, e Sindaci nel ricevere il Decreto di S. A. I. dei 22 andante, dall'esecuzione del quale dipendono i servigi più urgenti, e più importanti di Guerra, e di Stato, avranno ravvisato, che lo spediente che in detto Decreto si propone lungi dal nuocere alli Comuni, ritenuta la surrogazione a loro favore di una rendita perpetua sul Monte Napoleone in ragione del cinque per cento, riesce anzi vantaggiosa, poichè il prezzo de' Beni prendendo aumento nelle opzioni, e licitazioni, verrà la rendita sul Monte Napoleone a favore dei Comuni ad essere maggiore del prodotto che ricavavano da essi Beni.

Incaricato io a preparare, e a dirigere in questo Dipartimento l'esecuzione del sunnominato Decreto con quella prontezza, e regolarità che si conviene, debbo colla presente eccitare li Signori Podestà, e Sindaci de' Comuni a fare tenere a questa Prefettura per quelli del Distretto di Milano, ed alle rispettive Vice-Prefettture per quelli degli altri Distretti nel termine perentorio di tre giorni dalla ricevuta della presente, ed anche per espresso, della di cui spesa terranno conto a parte perchè sarà rimborsata, lo stato nominativo, e dettagliato de' propri debitori per capitali tanto esigibili, che non esigibili, e gl'istromenti, e i titoli che comprovano la natura del credito, affinchè la Direzione Demaniale abbia col mio mezzo gli elementi necessarj per regolare le somme da esigersi dai paganti, od affiancanti, secondo il prescritto dalle Sez. I. II. III. del Decreto.

Con eguale celerità, e dentro lo stesso termine i Signori Sindaci, e Podestà trasmetteranno la nota delle proprietà vendibili nel loro Comune, la loro ubicazione, ed il loro prodotto attuale, secondo il prescritto dagli articoli 24, e 26 del ripetuto Decreto.

Questa Prefettura, e le rispettive Vice-Prefetture rilascieranno la ricevuta degli stati, istromenti, e titoli dei debitori dei Comuni, non che delle note delle proprietà vendibili come sopra.

Qualunque inesattezza, qualunque ritardo nella importante operazione di cui si tratta renderebbe altamente, e personalmente responsale il Funzionario che ne fosse colpevole.

Credo di fare ai Signori Podestà, e Sindaci, e col loro mezzo ai Contribuenti anche un breve riflesso sull'altra parte dello stesso Decreto che risguarda l'anticipazione delle imposte prediali. Questo carico in alcune località può sembrar grave, e lo sarà fors' anche realmente. Ma confrontandolo coi gravissimi bisogni dello Stato apparisce moderato; e rimon-  
tando poi agli anni 1799, e 1800, nei quali gli Austro-Russi occuparono l'Italia, si vedrà che la prediale fu portata a 104 denari per ogni scudo censuario, oltre la requisizione d'ogni specie, e che di più non si pagarono nè gl'interessi del debito pubblico, nè le pensioni civili, ed ecclesiastiche, e si lasciò senza sussistenza una quantità straordinaria d'impiegati.

I Signori Podestà, e Sindaci mi accuseranno la ricevuta della presente, e vi daranno la più sollecita esecuzione.

Frattanto ho il piacere di attestar loro la particolare mia stima.

G. M. CACCIA.

CICOGNARA *Segr. Gen.*

H. 271.  
P. 25  
Li me gantre 1810.

# Regno d'Italia

Dipartimento  
d' Olona

Distretto IV.

Cantone I.

Legnano li 3. Novembre 1813.

## Il Sindaco

Della Comune di Legnano con Legnarello.

al Sig: Uffiziatore al Consiglio di Stato Vice-Prefetto di Gallarate.

Ad evanione della Sua Sign: N.º 96 ultimo scorso H. 1813  
Le subordino, Sig: Uffiziatore, per mezzo del Di Lei Delegato  
non lasci in questa Comune alcun fondo alienabile, o Capitale  
attivo di qualunque natura a senso del O. N. Decrto n. 97  
succetto. Colgo l'occasione per ripetervi con la più distinta  
stima.